

SCHEMA DI CONTRATTO
DI CONSULENZA PROFESSIONALE A TITOLO GRATUITO

Con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, tra:

- la Regione del Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata dal Dr. _____ nato a _____ il _____, e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la citata sede della Giunta Regionale, che agisce in quest'atto nella sua veste di _____;

- e l'avv. Michele Romano, nato a _____, in data _____, C.F. _____ e Partita Iva _____, e residente a _____, in via _____, n. _____, esercente l'attività di consulente giuridico, di seguito denominato "consulente";

Premesso che

- l'Assessorato alla sanità e programmazione socio-sanitaria ha la necessità di avvalersi di una figura professionale specifica per attività di consulenza inerente le tematiche relative agli investimenti nel settore sanitario e socio-sanitario e le problematiche giuridiche afferenti la sanità, in relazione all'attività dell'Assessorato per il supporto all'azione di indirizzo politico-programmatorio svolta dall'Assessorato;

- è stato valutato adeguato il curriculum dell'avv. Michele Romano;

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. XXXX del XX/XX/2018 è stato conferito al predetto Avv. Michele Romano un incarico di consulenza a titolo non oneroso, che accetta, per favorire l'attività dell'Assessorato alla sanità e programmazione sociosanitaria attraverso lo studio inerente gli aspetti indicati nella predetta DGR;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

OGGETTO E MODALITÀ DELL'INCARICO

Il consulente, con il presente contratto, si impegna a svolgere l'attività di consulenza inerente le tematiche degli investimenti nel settore sanitario e socio-sanitario e le problematiche di carattere giuridico afferenti la sanità in relazione alle attività dell'Assessore alla sanità e programmazione socio-sanitaria della Regione del Veneto. Gli obiettivi concordati nell'incarico potranno essere modificati previa richiesta dell'Assessorato alla sanità e programmazione socio-sanitaria, con conseguenziale integrazione al disciplinare originario, in relazione allo sviluppo della consulenza; in ogni caso il consulente avrà relazioni dirette con l'Assessore, e la relativa segreteria, e con il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale.

Il consulente svolgerà il proprio incarico in autonomia.

ART. 2

DURATA DELL'INCARICO

Il contratto è efficace a decorrere dall'1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2019.

ART. 3

COMPENSO

L'attività di consulenza indicata nel presente disciplinare sarà espletata dal consulente a titolo completamente gratuito, per il quale il medesimo non riceverà alcun compenso, né rimborso spese a qualunque titolo, da parte della Regione del Veneto. Il consulente, di conseguenza, si impegna espressamente, con la sottoscrizione del presente disciplinare, a nulla pretendere in nessun caso ed in nessun tempo.



86dcab9f



ART. 4
OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'INCARICATO

Il consulente si obbliga ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, notizie e di quant'altro venga a conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno essere cedute a terzi, se non per fini dello svolgimento dell'incarico.

Il consulente, responsabile "esterno" del trattamento di dati personali per conto dell'Amministrazione regionale, tratta dati personali nel pieno rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 596 dell'8 maggio 2018 e dagli articoli 28 (in particolare il paragrafo 3), 30 e 33 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati".

Il consulente si assume tutte le responsabilità relative a danni causati all'amministrazione regionale volontariamente o per grave negligenza nello svolgimento delle proprie attività.

Il consulente esonera la Regione del Veneto da qualsiasi responsabilità per danni di qualsivoglia natura, causati dallo stesso a persone e cose nel corso dell'esecuzione del presente contratto.

ART. 5
DISCIPLINA APPLICABILE

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme di legge in materia.

La presente convenzione non comporta la costituzione di nessun rapporto di lavoro subordinato ed esclude l'inserimento di fatto in apparati organizzativi stabili legati allo svolgimento di funzioni proprie della Regione, né potrà mai, in futuro, costituire presupposto per tale riconoscimento.

ART. 6
GIUDICE COMPETENTE

Competente per ogni eventuale controversia derivante dal presente contratto è il Tribunale di Venezia.

ART. 7
REGISTRAZIONE E RINVIO

Il presente disciplinare sarà registrato in caso d'uso, con spese a carico della parte che ne darà causa.

